



COMUNE DI BOLZANO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

ALLEGATO A)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA RIFIUTI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 16/12/2019

INDICE

TITOLO I – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

- ART. 1 OGGETTO E AMBITO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
- ART. 3 SOGGETTI ATTIVI
- ART. 4 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI
- ART. 5 SOGGETTI PASSIVI
- ART. 6 DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI ASSOGGETTABILI AL PRELIEVO
- ART. 7 RIDUZIONI SUPERFICI UTENZE NON DOMESTICHE
- ART. 8 ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI.
- ART. 9 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO
- ART. 10 ASSOGGETTABILITA' AL TRIBUTO SUPERFICI ESENTI O ESCLUSE
- ART. 11 INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DELL'UTENZA

TITOLO II – DETERMINAZIONE DELLA TASSA - CATEGORIE

- ART. 12 IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) E L'INTEGRALE COPERTURA DEI COSTI
- ART. 13 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
- ART. 14 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
- ART. 15 SCUOLE STATALI
- ART. 16 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE
- ART. 17 UTENZE DOMESTICHE DETERMINAZIONE OCCUPANTI
- ART. 18 UTENZE NON DOMESTICHE
- ART. 19 TASSA PER UTENZE NON DOMESTICHE TEMPORANEA
- ART. 20 RIDUZIONI TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE
- ART. 21 RIDUZIONI TARIFFA UTENZE DOMESTICHE
- ART. 22 ULTERIORI RIDUZIONI PER PARTICOLARI SITUAZIONI

TITOLO III – GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'IMPOSTA

- ART. 23 ALIQUOTE E DETRAZIONI
- ART. 24 VERSAMENTI TASSA RIFIUTI
- ART. 25 VERSAMENTO TARDIVO – RAVVEDIMENTO OPEROSO
- ART. 26 DICHIARAZIONE
- ART. 27 DENUNCIA DI CESSAZIONE
- ART. 28 RIMBORSI E COMPENSAZIONE
- ART. 29 FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART. 30 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
- ART. 31 SANZIONI ED INTERESSI
- ART. 32 AUTOTUTELA
- ART. 33 RATEAZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO
- ART. 34 RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 35 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

TITOLO IV – NORME DI RINVIO E FINALI

- ART. 36 NORME DI RINVIO E FINALI

TITOLO I

DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

ART. 1

OGGETTO E AMBITO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Bolzano Vicentino della Tassa sui Rifiuti riferita al finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, svolto in regime di privativa; inoltre disciplina:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe;
- b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

2. La disciplina regolamentare vigente per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie per la determinazione del tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, è quella contenute nel D.P.R. 27/04/1999, n. 158 (di seguito D.P.R. 158/99).

3. Le disposizioni in materia di Tassa sui Rifiuti sono adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446 e dall'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013, stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende:

- a) spazzamento e lavaggio delle strade;
- b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
- e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani

e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, dal Regolamento Comunale della gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.

3. Il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani definisce ai fini del conferimento, raccolta, trasporto e smaltimento, i criteri e le modalità di assimilazione ai rifiuti urbani.

ART. 3

SOGGETTI ATTIVI

1. La Tassa rifiuti è applicata in regime di privativa e riscossa dal Comune di Bolzano Vicentino per gli immobili assoggettabili alla tassa la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno al quale si riferisce il tributo, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ART. 4

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI

1. Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi a qualunque uso adibiti ed anche se non conformi alle disposizioni urbanistiche-edilizie, suscettibili di produrre rifiuti urbani od assimilati, anche se in quantità minima. Si intende accessorio o pertinenza dei locali i balconi, le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi.
2. La tassa è applicata altresì alle aree ed ai locali pertinenziali od accessori comunque denominati (come garage, rimesse, cantine, depositi), anche se separati, ma funzionalmente asserviti all'immobile principale ove si svolge l'attività.
3. Si intendono per:
 - locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno e coperte da tetto, tettoie o portico, comprese le scale interne, ma anche i poggioli, le terrazze o i portici chiusi sui tre lati e coperti da sporgenze, da poggioli del piano superiore e da logge;
 - aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locali come, ad esempio, balconi e terrazze coperti e chiusi sui tre lati, campeggi, dancing e cinema all'aperto ecc..
4. La tassa è dovuta anche:
 - per le unità immobiliari adibite a uso abitativo, comprese quelle ad uso foresteria, se allacciate almeno a due tra i servizi a rete (acqua, gas, elettricità, calore) in quanto idonee alla produzione di rifiuti; sono altresì idonee alla produzione di rifiuti se allacciate tramite terzi o provvedano con sistemi sostitutivi ai servizi di rete. L'idoneità alla produzione dei rifiuti si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
 - per i locali diversi dall'uso abitativo di cui al comma precedente, e le aree scoperte, se in presenza di atti assentivi od autorizzativi all'utilizzo od all'esercizio di attività nell'unità immobiliare od area, rilasciati, anche in forma tacita, da Enti competenti, o in caso di rilascio di dichiarazione a pubblica autorità. E' fatto salvo l'onere della prova contraria.
5. La tassa è applicata per i rifiuti soggetti a regime di privativa e per le attività gestionali da questi indotte rientranti nel regime di privativa pubblica.

ART. 5

SOGGETTI PASSIVI

1. La Tassa rifiuti è dovuta da:
 - chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, associazione, ente pubblico e/o privato sia il possesso o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibito, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
 - chiunque, anche se non usufruisce del servizio, a condizione che lo stesso sia attivato e la fattispecie non rientri in una delle ipotesi di deroga od esenzione.
2. In caso di occupazione abusiva, il titolare delle aree e/o dei locali è obbligato in solido con il soggetto tenuto al pagamento del prelievo in base al comma precedente.
3. Per le utenze domestiche, fermo restando il vincolo della solidarietà per i coobbligati, il soggetto passivo è individuato:
 - nell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico nel caso in cui risieda nell'immobile;
 - nel proprietario (anche usufruttuario), gestore, locatore o comodatario quando trattasi di locali assegnati a soggetti non residenti (es. cittadini statunitensi militari) od a utilizzatori indistinti (contratti di locazione aziendali di alloggi ammobiliati e non) o soggetti a rinnovarsi frequentemente (locazione temporanea inferiore a 6 mesi anche infrannuali).
 - nel soggetto che beneficia dell'uso o della disponibilità negli altri casi.
4. In caso di trasferimento o decesso dell'intestatario dell'utenza, il soggetto passivo è uno dei coobbligati rimasti nel nucleo familiare; in tal caso il nuovo soggetto è tenuto a presentare la dichiarazione di

variazione.

5. Per le utenze non domestiche il soggetto passivo è chi occupa o detiene i locali o le aree scoperte, o chi beneficia dell'uso o della disponibilità; è soggetto passivo il proprietario, il conduttore o l'utilizzatore; sono obbligati in solido tutti quelli che usano in comune i locali o le aree stesse scoperte.

6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della denuncia e del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte d'uso comune e per i locali e aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

7. Il Comune, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, può richiedere all'amministratore del condominio la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio o al centro commerciale anche integrato.

ART. 6

DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI ASSOGGETTABILI AL PRELIEVO

1. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla Tassa rifiuti pari all'80 per cento di quella catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998.

Le visure delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, contengono anche la superficie catastale dell'immobile. L'intestatario può richiedere all'agenzia del territorio di rettificare il dato sulla superficie catastale dell'immobile oppure, qualora questo dato non fosse presente negli archivi del catasto, di inserirlo associandolo a una planimetria già esistente in banca dati.

Fino alla completa attuazione degli allineamenti la superficie assoggettabile al prelievo sarà quella dichiarata o accertata ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1, della L. 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile alla Tassa Rifiuti, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili a produrre rifiuti urbani assimilati.

3. Il Comune o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, relativamente alle attività di accertamento, può considerare come superficie assoggettabile alla Tassa rifiuti, quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23/03/1998, n. 138; oppure, nel caso non sia possibile, per assenza o carenza del dato catastale, può considerare come superficie soggetta al prelievo la superficie media di categoria

4. La superficie di riferimento per il calcolo della tassa è quella calpestabile misurata per i locali al filo interno muri e per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni insistenti, e con l'esclusione di quella parte con altezza inferiore a m 1,50. I collegamenti verticali interni (scale) sono computati in misura pari alla proiezione orizzontale di ogni singolo piano, con esclusione dell'ultimo. I poggianti, le terrazze o i portici chiusi sui tre lati e coperti da sporgenze, da poggianti del piano superiore e da logge sono computati per la superficie che risulta coperta;

5. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione sia inferiore oppure pari o superiore al mezzo metro quadrato.

6. Concorrono a formare l'anzidetta superficie per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile e le loro pertinenze e per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse. Sono considerate utili anche le superfici dei prefabbricati, caravan, tende e simili, purché effettivamente utilizzate ove si trovano.

7. Per i distributori di carburante, autolavaggi simili sono invece soggetti alla tassa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria di metri quadrati trenta per ogni colonnina di erogazione o di altro impianto di servizio esistente.

8. Le parti comuni condominiali come locali o aree scoperte sono soggette alla tassa, nel solo caso siano esclusivamente utilizzate da un unico soggetto (sono singolarmente soggette alla tassa solo nel caso di autonomo utilizzo come locali o aree scoperte).

9. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa per la specifica attività è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica una metratura predeterminata pari a mq. 25,00.

Sono escluse dall'applicazione di tale norma le sedi:

- di associazioni senza fini di lucro;
- di società sportive non professionistiche e delle pro-loco;
- legali o fiscali delle attività economiche e professionali per le quali esistano una o più unità locali anche al di fuori del territorio comunale. In quest'ultimo caso è onere dell'utente dimostrare, con opportune certificazioni, l'esistenza ed il regolare assolvimento degli obblighi di pagamento della Tassa rifiuti per tali unità locali;
- di attività quali autotrasportatori, agenti di commercio, prestatori di manodopera, terzisti ed ambulanti con posteggio fisso, che per loro natura esercitano la propria attività unicamente al di fuori della sede legale. È onere dell'utente dimostrare il possesso del requisito per l'esclusione.

ART. 7

RIDUZIONI SUPERFICI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Relativamente alle attività di seguito indicate, in presenza di documentazione probatoria ovvero per la natura dell'attività suddetta vi sia la contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla tassa, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie dell'immobile, con esclusione dei locali adibiti a ufficio, mensa, spogliatoio e servizi, su cui l'attività è svolta, le percentuali di abbattimento di cui al seguente elenco, con la precisazione che dette riduzioni non sono cumulabili tra loro:

Attività	% di abbattimento
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	10
Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	10
Elettrauto	10
Caseifici, cantine sociali	10
Carrozzerie, falegnerie, verniciatori, fonderie,	10
lavorazioni ceramiche, smalterie	10
Officine di carpenteria metallica	10
Tipografie, stamperie, vetrerie	10
Laboratori fotografici ed eliografie con stampa	10
Lavorazioni di materie plastiche, vetroresine	10

2. La riduzione è accordata su iniziativa dell'utente a condizione che lo stesso, relativamente all'anno in oggetto, dimostri i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, disposti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

3. La dichiarazione per fruire di detta riduzione deve essere inoltrata a consuntivo entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

ART. 8

ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o il locali e le aree che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti urbani o assimilati in misura apprezzabile per la loro natura, per il loro assetto o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati come a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- luoghi, locali e/o aree, impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- la parte della superficie degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti sia che detti impianti si trovino in aree scoperte che in locali; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici destinate ai servizi e al pubblico, in ogni caso ad usi diversi non direttamente adibite all'attività sportiva, come esempio spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate,(aree di sosta) e corridoi di accesso e simili;
- unità immobiliari o locali utilizzati a uso abitativo prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi ai servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, calore), salvo che non siano allacciate alle predette utenze tramite terzi o provvedano con sistemi sostitutivi ai servizi di rete;
- le superfici di edifici o loro parti adibite al culto, limitatamente alle superfici dove si svolgono di regola le funzioni religiose;
- edifici di proprietà o in uso comunale adibiti ad attività pubblica ed istituzionale;
- le istituzioni scolastiche statali alle quali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33- bis del D. L. 31/12/2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla legge 28/02/2008, n. 31; al Gestore il Comune provvederà a riversare i trasferimenti ricevuti dallo Stato;
- centrali termiche e locali riservati a impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola, presenza umana;
- aree scoperte delle pertinenziali o accessorie delle abitazioni, quali balconi e terrazze aperte sui 3 lati;
- aree scoperte relative alle aree adibite a titolo gratuito a parcheggio dipendenti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli per gli accessi sulla pubblica via e al movimento veicolare interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento, comprese le serre a terra, con esclusione, per quest'ultime, di quelle stabilmente fisse che si possono ricondurre a locali coperti, compresi i chioschi di vendita diretta;
- aree scoperte adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio carburanti, con esclusione dell'area riguardante lo stazionamento per il rifornimento e attività accessorie;
- locali comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile, purché non autonomamente utilizzabili anche per l'esercizio di attività e/o destinati a portineria, alloggi, sale o negozi, depositi e simili;
- luoghi e locali impraticabili come solai, sottotetti e cantine con altezza inferiore a metri 1,50 o interclusi; le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- cavedi, cortili interni non accessibili;
- i depositi di materiale in disuso o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti;
- fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione di fatto non utilizzati, limitatamente ai periodi di validità del provvedimento; tale non assoggettabilità è comunque limitata non oltre la data di fine lavori, ovvero, se antecedente, alla data in cui, di fatto, sono divenuti, di nuovo, potenzialmente produttivi di rifiuti (cioè occupati);
- aree verdi, purché siano destinate come pertinenza delle utenze domestiche e non domestiche e che, per quest'ultime, non siano utilizzate diversamente;
- eventuali altri locali e aree produttivi di rifiuti per i quali non è prevista l'esclusione; in tal caso sono oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio sulla base d'idonea istruttoria ricorrendo a criteri interpretativi analogici.

2. Nel caso sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio per superfici dichiarate esenti o escluse dalla tassa, lo stesso sarà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, comprensivo di sanzioni ed interessi.

ART. 9

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative

o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in forma continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Non sono in particolare soggette a tariffa:

a) locali e fabbricati di servizio diretto dell'attività agricola principale quali stalle, fienili e adibiti in via esclusiva a locali di stoccaggio permanente di derrate sfuse o di alimenti sfusi ad uso non umano.

Rimangono soggetti alla tassa sui rifiuti:

- i locali di abitazione (sia personale, che dei collaboratori e/o dipendenti), le relative autorimesse anche se inserite in unità immobiliari di ricovero attrezzi e simili;
 - i locali e aree utilizzate nell'esercizio di attività di agriturismo (somministrazione di alimenti e/o bevande, degustazione, pernottamento, sala mostre, attività didattiche, aree attrezzate);
 - gli uffici, gli spacci per vendita diretta, e di tutti i locali potenzialmente idonei a produrre rifiuti urbani e/o assimilati e utilizzati per l'ospitalità di persone, quali box prefabbricati, container e simili, locali uso foresteria o alloggi anche ricavati in locali con destinazione d'uso abitativo;
 - tutti i locali in cui viene svolta un'attività di lavorazione, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli riconducibili ad attività simili esercitate da altri imprenditori;
 - i locali utilizzati ad uso deposito anche utilizzati promiscuamente per derrate, anche sfuse, ricovero attrezzi;
- b) superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie o ad altri usi ove si producano esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi.

Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precisate strutture sanitarie:

- gli uffici, i magazzini, ed i locali ad uso deposito;
- le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive;
- le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza.

4. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolta nelle aree di cui al precedente comma i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

5. Non è considerato l'uso esclusivo del magazzino quando:

- è destinato anche alla commercializzazione di prodotti finiti;
- è adibito a deposito e a spazio espositivo;
- è utilizzato come deposito anche di altri prodotti non legati al reparto produttivo.

Per fruire delle previsioni al presente comma gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione:

- a) il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.);
- b) le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER allegando necessariamente le planimetrie in scala di tutti i locali (accatastati e accatastabili) occupati per l'attività svolta, indicandone i dati catastali di riferimento e ed evidenziando sulle planimetrie il dettaglio delle aree sulle quali sono prodotti o depositati i materiali interessati.

ART. 10

ASSOGGETTABILITÀ AL TRIBUTO SUPERFICI ESENTI O ESCLUSE

1. Le circostanze riguardanti l'esclusione o l'esenzione comportano la non assoggettabilità, totale o parziale, soltanto a condizione che siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità emessa da organi competenti, la revoca o la sospensione degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
2. Nel caso sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio per superfici dichiarate escluse dalla tassa, lo stesso sarà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, comprensivo di sanzioni ed interessi.

ART. 11

INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DELL'UTENZA

1. La tassa è dovuta in base alla tariffa commisurata ad anno solare, computata a giorni, a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni del presupposto impositivo.
2. L'obbligazione decorre dal giorno stesso di inizio dell'occupazione, della detenzione o della disponibilità dei locali e/o aree purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Le modifiche che intervengono durante l'anno in merito agli elementi che determinano la tassa producono i loro effetti dalla data di presentazione della denuncia di variazione.
4. La cessazione decorre dal giorno di presentazione della dichiarazione di cessazione. In caso di mancata o ritardata denuncia, l'obbligazione non si protrae per le annualità successive quando l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata. A tal fine è necessario che l'utente indichi tutti i dati necessari relativi all'utenza interessata producendo idonea documentazione probatoria (es. risoluzioni delle utenze, della conduzione, ecc.), ovvero fornisca indicazioni utili al fine di individuare l'utente subentrato nei locali e nelle aree. In presenza di elementi e/o documenti probatori concordanti, si può provvedere alla cessazione d'ufficio.
5. Le variazioni che comportino un aumento e una diminuzione della tassa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

TITOLO II

DETERMINAZIONE DELLA TASSA - CATEGORIE

ART. 12

IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) E L'INTEGRALE COPERTURA DEI COSTI

1. La tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati così come derivanti dal Piano Finanziario di cui al successivo comma.
2. Per la determinazione annuale degli elementi industriali del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani e assimilati viene redatto, a cura del Comune o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato, il Piano Economico Finanziario (PEF) e la relativa relazione in tempo utile per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno di riferimento.
3. Il PEF è approvato dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
4. Gli accantonamenti di cui all'art. 2424-bis del c.c., finalizzati alla copertura di perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile ma dei quali sono indeterminati l'ammontare o la data di sopravvenienza, costituiscono costo da inserire nel PEF qualora determinati ai sensi delle vigenti disposizioni normative fiscali (artt. 102 ss. D.P.R. 917/1986 TUIR).

5. Il prelievo, nelle sue articolazioni tariffarie, deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi afferenti la costituzione di fondi di svalutazione crediti, fondi rischi ed accantonamenti, oltre i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono, a proprie spese, i relativi produttori e dei costi delle riduzioni non previste dal comma 659, dell'art. 1 della Legge 147/2013, per le quali il Comune deliberante deve provvedere con autonoma copertura di spesa.

6. Qualora, a consuntivo, si accerti la mancata piena copertura dei costi, il recupero della differenza dovrà avvenire, mediante idoneo adeguamento tariffario, a decorrere dal primo esercizio utile successivo o posti a carico del bilancio comunale.

7. In presenza di incrementi dei costi dei servizi erogati, pari o superiori al quaranta per cento (40%) rispetto a quelli ipotizzati e previsti nel piano finanziario, le tariffe possono essere modificate nel corso dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i..

ART. 13

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tassa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. Ai soli fini della determinazione annuale della tariffa, le superfici ed il numero delle persone da assegnare alle utenze domestiche sono quelle risultanti al momento dell'estrazione dei dati per l'approvazione delle tariffe e rimane invariato per l'intero anno.

4. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4a, allegato 1, del D.P.R.158/99.

ART. 14

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione dell'organo competente, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione riguardante la stessa annualità.

2. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

3. La deliberazione deve indicare gli elementi necessari per la determinazione e la commisurazione delle tariffe da applicare a ogni tipologia di utenza per la parte fissa e per la parte variabile in conformità e secondo le previsioni di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, dell'allegato 1 del D.P.R. 158/99. In particolare, deve indicare la suddivisione della tassa a carico delle utenze domestiche e non domestiche, e i coefficienti di produzione dei rifiuti.

4. In sede di deliberazione annuale per l'approvazione delle tariffe, può essere previsto, relativamente alla parte variabile, un diverso coefficiente di produzione di rifiuti: per le utenze domestiche residenti che rinunciano al conferimento della frazione umida per utilizzarla quale emendante e fertilizzante nelle aree pertinenziali; per le utenze non domestiche ad alta produzione di rifiuti organici dalle quali il Comune ricava un differenziale rispetto alla media tra il costo del prelievo e quello per lo smaltimento.

ART. 15
SCUOLE STATALI

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31/12/ 2007, n. 248 convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa rifiuti.

ART. 16
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE

1. Le utenze sono suddivise tra utenze “domestiche” e “non domestiche”.
2. Sono “domestiche” tutte le utenze riferite ad immobili e loro pertinenze utilizzati o utilizzabili da persone fisiche per uso privato.
3. Rientrano nelle utenze domestiche:
 - residenti le abitazioni di residenza anagrafica abituale del soggetto obbligato e dei suoi familiari iscritti nel foglio di famiglia dell'anagrafe della popolazione residente del Comune;
 - non residenti le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza anagrafica, le abitazioni secondarie dei soggetti residenti (case a disposizione) e gli alloggi dei cittadini iscritti all'Aire (Anagrafe italiani residenti all'estero), quelli dei soggetti dimoranti per altri motivi in località diversa da quella di residenza anagrafica, nonché gli immobili diversi dalle unità abitative (magazzini, autorimesse, depositi, ripostigli e simili, ecc.) se condotti da persona fisica privata.
4. Sono “non domestiche” tutte le utenze riferite ad immobili e loro pertinenze o aree utilizzabili da soggetti giuridici quali istituzioni pubbliche, comunità, associazioni, condomini, attività commerciali, industriali, professionali e attività produttive in genere.
5. È compito del Comune o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato, provvedere all'aggiornamento dei dati relativi alla classificazione delle utenze, sulla base delle risultanze d'ufficio riferite a 60 giorni prima la data di invio della bollettazione.
6. La ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche avviene secondo criteri statistici e razionali utilizzando, ove possibile, le metodologie di ripartizione fino ad oggi utilizzate dal Comune o dal Soggetto Gestore dallo stesso individuato.

ART. 17
UTENZE DOMESTICHE DETERMINAZIONE OCCUPANTI

1. La classificazione delle utenze domestiche è articolata sulla base del numero dei componenti residenti e dei domiciliati.
2. Per le utenze domestiche residenti il numero dei componenti è quello risultante dagli aggiornamenti periodici effettuati sui dati reperiti per tramite delle anagrafi comunali ed applicati d'ufficio prima dell'elaborazione dell'avviso di pagamento definitivo.
Devono comunque essere dichiarate:
 - le persone che pur non appartenendo al nucleo familiare anagrafico sono dimoranti nell'immobile per un periodo di almeno sei mesi, come ad esempio colf, badanti o altro titolo;
 - i membri del nucleo familiare temporaneamente domiciliati altrove. Nei casi di assenza per servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero, di degenze o ricoveri presso case di cura/riposo, comunità di recupero, centro socio-educativi, istituti penitenziari per un periodo superiore ai sei mesi, viene considerata ai fini della determinazione del numero degli occupanti, a condizione che sia dichiarata ed adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche non residenti il numero dei componenti è fissato ad una unità.
4. Sono considerate utenze domestiche non residenti i locali utilizzati da persone non residenti nel Comune ovvero quando il soggetto passivo, pur residente, non ha la residenza anagrafica nei locali in oggetto. Il numero dei componenti è fissato ad una unità salvo diversa dichiarazione.
5. Per le unità immobiliari a uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tassa è calcolata con

riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità immobiliare: tutti gli occupanti sono obbligati in solido con vincolo di solidarietà.

6. Le unità immobiliari costituite unicamente da garage, cantine, o altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante se condotte da persona fisica priva di utenze abitative nel Comune, si considerano invece utenze non domestiche se condotte da persona giuridica.

ART. 18 **UTENZE NON DOMESTICHE**

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione agli usi e alla tipologia dell'attività svolta in via prevalente, tenuto conto delle specificità della realtà socio – economica e della potenzialità di produrre rifiuti per categorie omogenee.

2. Le utenze non domestiche sono suddivise in base alla normativa vigente nelle categorie di attività indicate nel seguente elenco:

Categorie Attività

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 Cinematografi e teatri
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5 Stabilimenti balneari, piscine
6 Esposizioni, autosaloni
7 Alberghi con ristorante; case uso foresteria, comunità, convitti
8 Alberghi senza ristorante
9 Case di cura e riposo, case albergo, alloggi in strutture residenziali
10 Ospedali
11 Uffici, agenzie, studi professionali
12 Banche ed istituti di credito
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri-licenze
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16 Banchi di mercato beni durevoli
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista
20 Attività industriali con capannoni di produzione
21 Attività artigianali di produzione beni specifici
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23 Mense, birrerie, hamburgerie
24 Bar, caffè, pasticceria, gelateria
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26 Pluri-licenze alimentari e/o miste
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28 Ipermercati di generi misti
29 Banchi di mercato genere alimentari e di beni deperibili
30 Discoteche, night club, circoli privati

In sede di determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche il Consiglio Comunale può individuare delle categorie in relazione ad una maggiore omogeneità in ordine alla produttività di rifiuti, provvedendo a individuarne anche i relativi coefficienti.

3. L'inquadramento di un'utenza in una delle categorie previste viene, di regola, effettuata con riferimento alla classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT e relativa all'attività principale e/o secondaria, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A., o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, o da pubblici registri, o da quanto denunciato ai fini IVA; In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

4. Le attività non inquadrabili in una specifica tipologia sono associate, ai fini dell'applicazione della tassa, all'attività che presenta con loro maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti.

5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici che fanno parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 25 mq.

6. Quando sono svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte attività distintamente classificate per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tassa, si fa riferimento all'attività principale, come risultante dalle iscrizioni obbligatorie;

7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività svolta.

ART. 19

TASSA PER UTENZE NON DOMESTICHE TEMPORANEA

1. La tassa si applica in base a tariffa giornaliera per i soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno, non ulteriormente frazionabile, la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria, aumentata al 100%.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani o assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del D. Lgs. 14/03/2011, n. 23, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Non sono soggetti alla tassa l'occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento, le occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali ecc. le occupazioni effettuate da girovaghi e artisti con soste non superiori a 4 ore.

6. La tassa non è dovuta se per l'insieme delle occupazioni effettuate durante l'anno di riferimento, l'importo totale non supera 12,00 euro; tale limite si applica includendo alla tassa sui rifiuti il tributo provinciale.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa sui rifiuti annuale, rapportandole a giorno.

ART. 20

RIDUZIONI TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE

1. Il produttore di rifiuti speciali dichiarati assimilati ai sensi del Testo Unico Ambientale ovvero ai sensi del Regolamento Comunale che disciplina la gestione del servizio che dimostri di averli avviati al recupero/riciclo, ha diritto ad una riduzione della tariffa variabile in proporzione alla quantità di rifiuti speciali assimilati effettivamente avviati al recupero/riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

2. Si intende per:

- recupero, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del D. Lgs.03/04/2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

- riciclo, ai sensi dell'art. 183, comma 1, let. u), del D. Lgs.03/04/2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

3. La riduzione è accordata su iniziativa dell'utente a condizione che lo stesso, relativamente all'anno in oggetto, dimostri con documentazione anche mediante attestazione del terzo, che i rifiuti assimilati agli urbani prodotti nel singolo insediamento siano stati oggettivamente ed effettivamente avviati ad attività di recupero/riciclo.

4. La dichiarazione per fruire di detta riduzione può essere inoltrata a consuntivo entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. La dichiarazione deve contenere la specifica denominazione del tipo di rifiuto, la quantità prodotta espressa in Kg avviata al recupero/riciclo; sono esclusi dal totale dei rifiuti complessivamente avviati al recupero i rifiuti derivanti dagli imballaggi terziari, ed eventualmente secondari, per i quali l'operatore economico è tenuto a provvedervi in proprio; la dichiarazione deve, altresì, attestare che le quantità di rifiuto, dopo essere state avviate al riutilizzo, di fatto, non sono state riutilizzate.

5. Il Funzionario può richiedere documentazione integrativa qualora quella prodotta e sopra richiamata risulti insufficiente per valutare la richiesta.

6. Il funzionario, per verificare quanto sia la spettanza e quantificarla, segue la seguente formula:

$$TVR = \frac{tmr * qrr}{kd * mq}$$

ove

TVR= tariffa variabile rimborsabile (non superiore a tmr)

tmr= massimo rimborsabile della tariffa variabile (100% della tariffa parte variabile)

qrr= quantità di rifiuti in Kg. oggettivamente ed effettivamente avviati al recupero/riciclo

kd= quantità rifiuti in Kg. assimilati agli urbani producibili per categoria presa in esame, per mq. e per anno; per quanto attiene alla quantità media di rifiuto (qmr) prodotto si fa riferimento ai coefficienti di produzione, della parte variabile, fissati in sede di determinazione relativamente alla categoria presa in oggetto;

mq= metri quadrati tassati per singolo insediamento produttivo (con esclusione a titolo esemplificativo di uffici, mense, spogliatoi e di tutti gli altri locali e aree diversi dalla produzione o lavorazione);

7. Per i periodi di detenzione o occupazione inferiori l'anno il calcolo deve essere rapportato al periodo di obbligazione.

8. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

ART. 21

RIDUZIONI TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche che praticano l'auto-smaltimento della frazione organica hanno diritto ad una riduzione della tariffa variabile pari al venti per cento (20%). La rinuncia al conferimento della frazione umida è possibile a condizione di avere attivato il riutilizzo della frazione umida, previo pretrattamento in idoneo contenitore all'uopo destinato (c.d. compostatore) e di avere il possesso esclusivo di aree destinate a verde dove conferire successivamente la frazione umida da utilizzare come emendante e fertilizzante. La dimostrazione è assunta con la presentazione dell'acquisto di un compostatore ovvero di avere il possesso di idoneo contenitore; per quanto attiene alle caratteristiche tecniche del contenitore ed le eventuali non conformità dello stesso, si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento Comunale per la gestione del servizio dei rifiuti.

2. Le utenze domestiche che utilizzano il pannolino ecologico di cotone riutilizzabile hanno diritto, previa

presentazione del documento che attesto l'acquisto del kit, ad una riduzione della tariffa variabile pari al venti per cento (20%) per tutto il periodo in cui avviene tale utilizzo e comunque non oltre i due anni di età del bambino.

3. Alle utenze domestiche occupate da nuclei il cui capo famiglia fruisca di pubblica assistenza, è concessa su richiesta dello stesso una riduzione della tariffa pari al:

- cento per cento (100%) se ISEE è compreso fra Euro 0 e 4.500;
- settanta per cento (70%) se ISEE è compreso fra Euro 4.501 e 8.000;
- trenta per cento (30%) se ISEE è compreso fra Euro 8.001 e 12.000;

4. La tariffa fissa e variabile è ridotta del cinquanta per cento (50%) in presenza di portatori certificati di handicap o invalidi al 100% se non sono ricoverati in centri residenziali permanenti.

5. I soggetti passivi che occupano le unità immobiliari site presso il Centro Anziani di via Piave, di proprietà del Comune di Bolzano Vicentino, che corrispondono un canone di locazione al Comune, sono esonerate dal pagamento.

6. Per le unità abitative e loro pertinenze in possesso di soggetti residenti ma dimoranti altrove per un periodo dell'anno solare superiore a sei mesi, hanno diritto ad una riduzione della tariffa variabile pari al venti per cento (20%) l'agevolazione spetta, previa presentazione di documentazione idonea a dimostrare la dimora presso altro luogo, purché l'unità abitativa non risulti utilizzata a qualsiasi titolo da terzi. L'agevolazione non si applica qualora non vi siano intestazioni delle forniture dei servizi autonome riferibili all'unità oggetto di tassazione.

7. Per le unità abitative e loro pertinenze in possesso di soggetti residenti all'estero regolarmente iscritti all'Anagrafe della popolazione residente all'estero (A.I.R.E.) per un periodo dell'anno solare superiore a sei mesi, hanno diritto ad una riduzione della tariffa variabile pari al venti per cento (20%) l'agevolazione spetta in relazione al periodo di sussistenza dell'iscrizione alla predetta anagrafe purché l'unità abitativa non risulti utilizzata a qualsiasi titolo da terzi. L'agevolazione non si applica qualora non vi siano intestazioni delle forniture dei servizi autonome riferibili all'unità oggetto di tassazione.

8. Per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, la Tassa rifiuti è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2, della Legge 23/05/2014, n. 80.

9. La richiesta di riduzione della tassa rifiuti deve essere presentata dall'intestatario dell'utenza al protocollo dell'ente, anche compilando l'apposito modulo predisposto dall'ufficio, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. La riduzione della tassa rifiuti di cui ai commi 3 e 6 va richiesta, a pena di decadenza, ogni anno.

ART. 22

ULTERIORI RIDUZIONI PER PARTICOLARI SITUAZIONI

1. Per le utenze poste ad una maggiore distanza di quella stabilita dal Regolamento per la gestione dei rifiuti, misurata su strade pubbliche dal punto in cui l'utente dovrebbe collocare i rifiuti, la tassa è ridotta in ragione del dieci per cento (10%) ogni cento metri oltre il limite stabilito, sino al limite massimo del sessanta per cento (60%) .

2. La riduzione non si applica nel caso in cui gli utenti siano tenuti a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali ovvero in caso di prelievo dei rifiuti all'interno del loro fondo.

3. La tassa è dovuta nella misura del venti per cento (20%) della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, sempre che tali fatti si riscontrino in una zona gravata da privativa.

4. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali di carattere nazionale non comporta riduzione od esonero dalla tassa.

TITOLO III

GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'IMPOSTA

ART. 23

ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Le tariffe, le agevolazioni e le detrazioni della Tassa rifiuti sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi e nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti specifiche disposizioni di legge, ed hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

2. La deliberazione deve essere adottata entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed esplicano effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata deliberazione entro il predetto termine sono confermate le aliquote, tariffe, detrazione ed agevolazioni vigenti nell'anno precedente, oppure, in loro assenza, quelle di base fissata dalla legge.

ART. 24

VERSAMENTI

1. Il tributo della Tassa rifiuti è versato sulla base di avvisi di pagamento inviati dal Comune nei quali sono specificati per l'utenza le date di scadenza e l'importo da pagare. Il Comune ha facoltà di chiedere il versamento di acconti del tributo complessivamente dovuto sulla base dell'anno precedente. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro la scadenza della rata di acconto.

6. Non sono dovuti versamenti quando l'importo del tributo annuale complessivamente dovuto dal contribuente risulti pari o inferiore a euro 12,00 annui.

7. Il versamento della Tassa rifiuti è effettuato mediante l'utilizzo del modello di pagamento unificato F24 di cui all'art. 17 del D. Lgs. 09/07/1997, n. 241 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo oppure mediante l'utilizzo dell'apposito bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

8. L'importo da versare a titolo di Tassa Rifiuti è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art 1, della Legge n. 296/2006; in caso di utilizzo del modello di pagamento unificato F24 di cui all'art. 17 del D. Lgs. 09/07/1997, n. 241 l'arrotondamento deve essere effettuato per ciascun codice tributo.

ART. 25

VERSAMENTO TARDIVO – RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Il contribuente, in caso di tardivo o insufficiente versamento del tributo può sanare la violazione eseguendo spontaneamente il pagamento dell'importo dovuto, della sanzione in misura ridotta e degli interessi moratori, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

4. Il tributo, la sanzione e gli interessi devono essere versati disgiuntamente utilizzando i rispettivi codici stabiliti con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate.

5. Il contribuente effettua il versamento del dovuto utilizzando il modello di pagamento F24, barrando la casella "Rav" e deve comunicare all'ufficio tributi l'applicazione del ravvedimento operoso compilando il modello disponibile presso l'ufficio e reperibile in via telematica.

ART. 26

DICHIARAZIONE

1. Ai fini della corretta gestione del servizio, i soggetti passivi della tassa presentano la dichiarazione entro 30 giorni dalla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree, fermo restando che il termine ultimo, per non incorrere nelle sanzioni per l'omissione della dichiarazione, è fissato al 30 giugno dell'anno successivo alla data dell'evento. La denuncia è redatta sugli apposito modello predisposto dal Comune ed ha carattere vincolante.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine di cui al comma precedente.

3. La dichiarazione è dovuta anche dal contribuente per il quale possono trovare applicazione le norme o regole di esenzione, agevolazione, riduzione; è altresì dovuta la dichiarazione di variazione al venire meno delle suddette condizioni.

4. La dichiarazione, originaria o di variazione, deve contenere i dati del soggetto passivo, sia persona fisica sia giuridica, del sottoscrittore, se diverso dal soggetto passivo, il codice fiscale, la toponomastica, il civico esterno e, se esistente l'interno, i dati catastali, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali e aree oggetto di dichiarazione, le loro ripartizioni interne, con la specifica, se ricorre, dell'indicazione della produzione di rifiuti speciali non assimilabili; eventuali agevolazioni, riduzioni, esclusioni o esenzioni riferibili ai locali e/o alle aree; la data di decorrenza dell'inizio, variazione dell'occupazione, detenzione o conduzione; i dati del proprietario dell'immobile o dell'area, il titolo della disponibilità degli stessi. Inoltre, per le utenze domestiche, deve contenere il numero dei componenti dello stato di famiglia e tutti i dati personali relativamente ai soggetti che dimorano nell'immobile e non sono residenti nello stesso; per le utenze non domestiche deve essere indicata la partita IVA se diversa dal codice fiscale, il codice ATECO riferito all'attività esercitata nei locali o aree con la specificazione dell'attività prevalente qualora siano esercitate più attività.

5. Per l'utenza domestica la denuncia deve essere resa e sottoscritta dal soggetto passivo; è valida la dichiarazione sottoscritta da uno dei coobbligati. Per l'utenza non domestica la denuncia deve essere resa dal soggetto passivo e sottoscritta dalla persona fisica che ne ha la rappresentanza legale, compresi i procuratori.

6. La denuncia deve essere presentata all'ufficio protocollo dell'ente:

- a mano e si considera presentata nel giorno di consegna;
- tramite servizio postale e si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale;
- inviata telematicamente purché secondo le regole definite dal Testo Unico Amministrazione Digitale e si considera presentata nel giorno indicato dal certificatore inviante.

La presentazione delle denunce al di fuori delle suddette modalità è considerata omessa.

7. Per le utenze domestiche residenti non è dovuta la dichiarazione di variazione in caso di modifica del numero dei componenti la famiglia anagrafica, in quanto rilevata in modo automatizzato dagli archivi anagrafici.

ART. 27

DENUNCIA DI CESSAZIONE

1. La cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali, delle aree nel corso dell'anno va presentata con apposita denuncia di cessazione entro 30 giorni dalla data dell'evento; la cessazione deve essere debitamente provata con documentazione o risultare da elementi oggettivi. In caso di tardiva presentazione della denuncia, la cessazione decorre dalla data di presentazione. La denuncia è redatta su apposito modello predisposto dal Comune ed ha carattere vincolante.

2. La denuncia di cessazione deve contenere i dati del soggetto passivo, sia essa persona fisica che giuridica, del sottoscrittore, se diverso, il codice fiscale, i dati riferiti ai locali e/o aree in oggetto, i dati catastali se non precedentemente comunicati, la data di cessazione della conduzione dei locali o delle aree, idonea documentazione probatoria (es. risoluzioni delle utenze, della conduzione, ecc.), indicazioni utili al fine di individuare l'eventuale utente subentrato nei locali e nelle aree. In mancanza di dati ed

elementi dimostrativi si presume che la cessazione decorra dalla data di presentazione.

3. In caso di decesso del contribuente la denuncia deve essere effettuata dagli eredi legittimi. L'ufficio non procede alla chiusura d'ufficio dell'utenza intestata al de cuius ovvero a quella di variazione dell'intestatario.

ART. 28

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque (5) anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

4. È ammessa la compensazione di crediti vantati dal contribuente nei confronti del Comune secondo le modalità stabilite nel regolamento delle entrate.

5. Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati dalla legge, ovvero euro dodici (12,00).

ART. 29

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo che agisce secondo le modalità e nel rispetto dei poteri come specificato nel regolamento delle entrate.

ART. 30

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune o altro soggetto gestore dallo stesso individuato, svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo e, a tal fine, può svolgere le attività indicate nel regolamento delle entrate.

2. A seguito di irregolarità sui versamenti eseguiti o sulle dichiarazioni presentate dai contribuenti il Comune, o altro soggetto incaricato dallo stesso, provvede alla notifica di apposito avviso di accertamento, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese secondo quanto specificato nel regolamento delle entrate.

3. L'avviso di accertamento, adeguatamente motivato, può riguardare congiuntamente più periodi di imposta o solo uno in relazione alle differenti violazioni.

4. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante le indicazioni contenute nel medesimo avviso di accertamento.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

7. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare del tributo dovuto, non sia superiore all'importo di euro dodici (12,00), con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 31

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa rifiuti viene irrogata la sanzione del trenta (30%) dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D. Lgs 471/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta a un questionario, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge:
 - omessa presentazione della dichiarazione, sanzione dal cento per cento (100%) al duecento per cento (200%) del tributo non versato, con un minimo di euro cinquanta (50).
 - infedele dichiarazione, sanzione dal cinquanta per cento (50%) al cento per cento (100%) del tributo non versato, con un minimo di euro cinquanta (50).
 - mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine previsto, sanzione da euro cento (100) a euro cinquecento (500).
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Sulle somme dovute per l'imposta non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari a quanto previsto nell'apposito regolamento delle entrate. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
6. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale e come previsto dall'art. 1, comma 700, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Funzionario responsabile può ridurre le sanzioni, anche fino alla loro disapplicazione, nel caso in cui dalla misurazione della planimetria catastale risultassero maggiori superfici calpestabili iscrivibili a tassa per gli immobili la cui dichiarazione è antecedente all'anno 2015.

ART. 32

AUTOTUTELA

1. Il Comune e/o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, possono, in qualsiasi momento, d'ufficio o ad istanza di parte con apposito provvedimento motivato, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente i precedenti atti in ordine all'obbligo del pagamento del tributo e/o del corrispettivo, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta come specificato nel regolamento delle entrate.

ART. 33

RATEAZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO

1. Il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione secondo quanto disposto dal vigente regolamento comunale in materia di entrate comunali.

ART. 34

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato pagamento, anche parziale, dell'avviso di accertamento definitivo, si procede alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti e dal regolamento delle entrate comunali.

ART. 35

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'acquisizione di informazioni relative ai contribuenti è un processo indispensabile alla gestione del tributo e del relativo prelievo.

2. I soggetti autorizzati al trattamento dei dati sono: il Comune e il Soggetto Gestore dallo stesso individuato. Questi, nel rispetto della vigente normativa, potranno affidare anche a terzi azioni comportanti il trattamento dei dati.

3. Tra il Comune ed il e il Soggetto Gestore, dallo stesso individuato, sono autorizzate trasmissioni di dati in formato elettronico riguardanti anche l'intera banca dati in possesso del Comune, sempre nel rispetto della sicurezza del trattamento del dato informatico. In particolare la trasmissione deve garantire gli stessi standard di sicurezza previsti per la gestione in locale del dato.

4. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs 101/2018 di adeguamento del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e delle ulteriori normative vigenti.

TITOLO IV NORME DI RINVIO E FINALI

ART.36 NORME DI RINVIO E FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal Regolamento si applicano le disposizioni di cui alla Legge n.147/2013 e ss.mm.ii. ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

2. Le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia e con riflessi sull'applicazione del tributo, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da rendere possibile la loro applicazione, senza bisogno di ulteriore deliberazione di adattamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal 1° gennaio 2020.